



COMUNE DI ARIZO

(Provincia di Nuoro)

Servizio Tecnico Comunale

Corso Umberto I, 43– 08031 ARIZO tel 0784 627222 fax 0784 629293 e-mail: tecnico.arizo@gmail.com

Allegato al Prot. 1697 del 09 marzo 2014

GARA N. 1/2014

SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA E LA REALIZZAZIONE DI AULA SCIENTIFICA E MATEMATICA - INFORMATICA E LINGUISTICA NELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE.

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Codice C.I.G. 5678451600

Codice C.U.P. B16J11000180002

Codice CPV 39154000-6

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le due buste interne di cui alla successiva lettera h), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al **punto 5.5) del bando di gara** all'indirizzo indicato a tale scopo al **punto 1.2) del bando di gara**;
- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- f) il plico dev'essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- g) le buste interne contenenti l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3 (busta «**Offerta tecnica**») e l'offerta economica di cui al successivo Capo 4 (busta «**Offerta economica**»), devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f);
- h) il plico deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione di cui al Capo 2, due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«Offerta tecnica»	e	«Offerta economica».
-------------------	---	----------------------

2. Contenuto del plico fuori dalle buste interne (Documentazione):

- a) richiesta di partecipazione del concorrente, con l'indicazione:
 - a.1) della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
- b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
 - b.1) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - b.2) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al successivo Capo 2.2;
 - b.3) il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
- c) limitatamente ai concorrenti che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle parti di forniture da subappaltare;
- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei**, ai sensi dell'articolo 37, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - e.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e delle forniture o della parte di forniture da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - e.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e delle forniture o della parte di forniture da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera f), punto f.2);
 - e.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1, 2.2 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- f) **limitatamente ai consorzi stabili**, ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 207/2010, nonché dell'articolo 36 del d.Lgs. n. 163/2006:
 - f.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dai consorziati devono essere dichiarati da questi ultimi, separatamente, ai sensi del successivo punto f.2);
 - f.2) devono dichiarare l'elenco dei consorziati costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelli che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto f.1);
 - f.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - f.4) i consorziati di cui al punto f.2), nonché il consorziato o i consorziati indicati ai sensi del punto f.3), se diversi, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei successivi Capi 2.1, 2.2 e 2.3;
 - f.5) è in ogni caso vietata la duplicazione dei requisiti mediante l'imputazione degli stessi sia al consorzio stabile che ai consorziati o a più consorziati (cosiddette fatturazioni o prestazioni interne e fatturazioni o prestazioni intergruppo);
- g) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del d.lgs. n. 163/2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle condizioni di cui al successivo Capo 5.1;
- h) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del d.lgs. n. 163/2006, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
 - h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
 - h.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

- i) non è dovuto alcun contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- j) ~~dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo assistito in sito; l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante; il sopralluogo è effettuato con le modalità di cui al successivo Capo 5.2;~~
- k) **limitatamente ai concorrenti con dipendenti o a lavoratori autonomi**, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
 - k.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - k.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - k.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- l) cauzione provvisoria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del d.lgs. n. 163/2006, e degli articoli nn. 127, 128 e 268, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, richiesta al **punto 4.1.1) del bando di gara** costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - l.1) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - l.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 385/1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.
- m) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del d.lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo oppure risultare all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa.

2.1. Requisiti di ordine generale: punto 4.3) del bando di gara (articoli 34, 38 e 39 del d.lgs. n. 163 del 2006).

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, con la quale si attesti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al punto 4.3) del bando di gara, con le seguenti modalità:

- 1) identificazione del concorrente;
 - a) indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni;
- 2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati come segue:
 - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; oppure si trova in stato di ammissione al concordato preventivo ma, ai sensi dell'articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, partecipa allegando:
 - ✓ una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - ✓ la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 163/2006, con le modalità di cui al precedente Capo 2, lettera g) e che si impegna, altresì, a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1), lettera a);
 - c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non

- è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1), lettera a);
- d) limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria: che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;
- e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;
- h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
- l.1) è inferiore a 15;
- l.2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- l.3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008;
- n) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1), lettera a);
- o) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
- ✓ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - ✓ di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- ✓ di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - b) se vi sono tali soggetti cessati:
 - ✓ l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
 - ✓ l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- 4) piani individuali di emersione: ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
- 5) assenza di partecipazione plurima ovvero che alla stessa gara non partecipa, contemporaneamente e a qualunque titolo:
- a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- 6) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto 4.3.2) del bando di gara. (art. 41, comma 1, del d.Lgs. n. 163/2006)

Il requisito di cui all'articolo 41, comma 1, del d.Lgs. n. 163 del 2006, dichiarato ai sensi del precedente Capo 2, lettera b), punto b.2), costituito dal fatturato globale per forniture realizzato negli **ultimi 3 (tre) esercizi** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, deve essere posseduto dal concorrente nella seguente misura:

Triennio riferimento FORNITURE:	anni	2011	2012	2013
A = importo a base di gara (valore stimato di cui al punto 3.2.1) del bando):		€ 48.786,10		
B = Requisito minimo: totale fatturato in FORNITURE negli ultimi 3 (TRE) esercizi		€ 48.786,10		
C = B / A = Rapporto tra fatturato in FORNITURE e importo a base di gara:		non inferiore a 1		

La dichiarazione deve riportare l'importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili considerati migliori ai fini del requisito, con il totale complessivo nel predetto periodo e il rapporto tra il totale nello stesso periodo e l'importo dei corrispettivi posto a base di gara.

Gli importi degli esercizi precedenti possono essere rivalutati in base agli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di dicembre dell'esercizio di riferimento all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo esercizio, a cura del concorrente; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati.

Per i soggetti per i quali l'esercizio non coincida con l'anno solare o che, in relazione alle proprie disposizioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio approvato e depositato per l'ultimo anno tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi esercizi disponibili; per le società, le cooperative, ove non tenuti dalla redazione del bilancio, per i quali le dichiarazioni telematiche non siano disponibili in relazione all'ultimo anno tra quelli utili, possono fare riferimento alle ultime annualità fiscali disponibili; per gli operatori economici esteri di paesi che non prevedono la pubblicazione del bilancio, sono ammessi gli elenchi delle fatture o dei libri contabili ufficiali riconosciuti nei rispettivi paesi.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnico-organizzativa, punto 4.3.3) del bando di gara (art. 42, comma 1, del d.Lgs. n. 163 del 2006)

- a) i requisiti di cui all'articolo 42, comma 1, del d.Lgs. n. 163 del 2006, dichiarati ai sensi del precedente Capo 2, lettera b), punto b.3), devono essere posseduti dal concorrente nelle misure che seguono;
- b) forniture di cui all'articolo 42, comma 1, del d.Lgs. n. 163 del 2006, nei limiti di cui al successivo punto b.1), svolte negli **ultimi 3 (tre) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per forniture analoghe a quelli oggetto dell'appalto per un importo dei medesimi non inferiore a all'importo di forniture per i quali devono essere svolte le forniture da affidare, come segue:

Triennio di riferimento: dal <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>01/01/2011</td></tr></table> al <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>31/12/2013</td></tr></table>			01/01/2011	31/12/2013
01/01/2011				
31/12/2013				
Descrizione sommaria FORNITURE	Importo delle forniture oggetto dell'appalto	Requisito minimo: Importo Forniture		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attrezzature 1(1) - Rete Didattica Multimediale Tipo "Eas...r il personale scolastico autorizzato; ✓ A0008 - TELLURIO PROFESSIONALE : Strumento di ...vere; - dimensioni 65*25 cm; - peso 4 Kg; ✓ A0009 - TELESCOPIO : Strumento di alta precisi...Messa a fuoco elettrica; Mappa stellare; ✓ A0010 - KIT Anatomia : Torso a grandezza natur...ntabile in 20 parti dim. 38*25*87h cm; ✓ A0011 - Sistema circolazione sanguigna - model...lmone, la milza e parte dello scheletro; 	€ 48.786,10	€ 48.786,10		

Il concorrente **deve allegare una distinta** delle forniture svolte, almeno fino al raggiungimento dei requisiti richiesti, completa, per ciascuna fornitura, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle forniture che lo compongono, degli importi (**distintamente per ciascun fornitura**), tra quelli di cui al successivo punto b.1); ai fini dei requisiti sono considerati solo le forniture pertinenti in relazione a quelle che individuano l'oggetto delle prestazioni di cui al bando di gara; tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo:

b.1) le **forniture** valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali devono essere state svolte **almeno quattro** tra le seguenti:

Fornitura e posa di:

- ✓ A0001 - Banco Tavolino monoposto con cestello ...one con le seguenti dimensioni 65*65*64;
- ✓ A0002 - Sedie scuola in faggio accatastabile S...00° con le seguenti dimensioni 35*35*42;
- ✓ A0003 - Cattedra con cassettiera a due cassett...0° con le seguenti dimensioni 130*70*76;
- ✓ A0004 - Poltroncina insegnate Struttura portan...0° con le seguenti dimensioni 40*40*46;
- ✓ A0005 - Poltroncina girevole con braccioli con...(n seduta min /max) ingombro base Ø 63.;
- ✓ A0006 - Tavolo per aula informatica con canala...o.Dimensione piano 140x70 cm. H= 76 cm.;
- ✓ A0007 - Tavolo per aula informatica con canala...o.Dimensione piano 180x80 cm. H= 76 cm.;

b.2) ai fini del requisito, non sono ammesse forniture diverse da quelle richieste ed espressamente indicate al precedente punto b.1);

b.3) le forniture valutabili sono esclusivamente quelle iniziate e ultimate negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di esse ultimate nello stesso periodo per il caso di interventi iniziati in epoca non computabile;

b.4) l'importo utile dei singoli interventi da considerare ai fini dei requisiti è:

- ✓ quello riconosciuto in sede di collaudo se la fornitura è stata collaudata;
- ✓ quello risultante dalla contabilità finale se la fornitura è ultimata ma non collaudata;
- ✓ quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se la fornitura è in corso;
- ✓ quello di aggiudicazione se la fornitura non sono stata ancora iniziata;
- ✓ quello del progetto approvato se la fornitura non è stata appaltata;
- ✓ gli importi di cui al secondo e terzo trattino possono essere incrementati delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori forniture, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;

2.4. Società tra concorrenti riuniti o consorziati: ai sensi dell'articolo 276, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, le società possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3 riferiti ai singoli concorrenti riuniti o consorziati, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

2.5. Consorzi stabili: ai sensi dell'articolo 277, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, i consorzi stabili costituiti ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. n. 163/2006, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, attraverso i requisiti dei singoli consorziati sommati.

3. Contenuto della prima busta interna «Offerta tecnica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica e gli atti costituenti l'offerta tecnica. La valutazione dell'offerta tecnica, ai sensi del **punto 2.2) del bando di gara**, riguarda i seguenti elementi:

1.	Qualità della professionalità desunta da 3 interventi analoghi, di cui al punto 2.2), numero 1, del bando di gara: documentazione grafica e, possibilmente, fotografica o di fotorendering, del predetto numero di interventi che il concorrente ritenga significativi, per contenuto tecnico e qualità realizzativa, delle proprie capacità professionali ed organizzative; le valutazioni sono effettuate cumulativamente per tutte le forniture analoghe presentate e prestate, e i pesi di ponderazione di ciascun sub-elemento sono poi riparametrati mediante ponderazione al fine della loro attribuzione alla totalità dei progetti che costituiscono l'elemento. Gli interventi illustrati devono essere relativi ad analoghe prestazioni e realizzazione/redazione di materiale di comunicazione che qualificano il lavoro per il quale devono essere affidate le forniture di cui alla presente gara, come indicate al punto 6.3), lettera n), del bando di gara;		peso 40
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:	di cui:	
1.a	- configurazione e armonia estetica:	sub-peso 4	
1.b	- inserimento ambientale e contestuale:	sub-peso 8	
1.c	- grado di analogia con l'intervento oggetto della prestazione:	sub-peso 9	
1.d	- qualità dei contenuti tecnologici e documentali:	sub-peso 10	
1.e	- leggibilità e completezza della rappresentazione:	sub-peso 9	
2.	Modalità di svolgimento delle prestazioni, di cui al punto 2.2), numero 2, del bando di gara: una relazione che illustra le attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, in particolare il valore e i processi innovativi e i tipi di strumenti e di risorse umane che si intendono impiegare,;.....		peso 40
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:	di cui:	
2.a	- adeguatezza delle attività da svolgere e relativi metodi adottati:	sub-peso 8	
2.b	- adeguatezza dei processi, delle risorse umane e strumentali da utilizzare e della documentazione da produrre:	sub-peso 8	
2.c	- proposta intervento semplice :	sub-peso 10	
2.d	- tecniche per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento:	sub-peso 8	
2.e	- proposte migliorative:	sub-peso 6	

a) la documentazione ad illustrazione dell'offerta tecnica deve essere presentata con le seguenti modalità:

a.1) **professionalità desunta da 3 (tre) interventi analoghi:** una relazione descrittiva costituita da non più di 8 (otto) cartelle formato A4 oppure 4 (quattro) cartelle formato A3 per ciascun intervento;

a.2) **relazione metodologica sullo svolgimento dell'appalto:** una relazione descrittiva costituita da non più di 25 (venticinque) cartelle A4 e 2 (due) cartelle formato A3, suddivise per i sub-elementi a discrezione del concorrente; in particolare si precisa che la relazione metodologica e descrittiva in argomento dovrà essere composta da non più di 20 (venti) cartelle A4 complessive per gli elementi di valutazione contraddistinti dalle lettere 2.a, 2.b, 2.d e 2.e e non più di ulteriori (cinque) cartelle A4 oltre due cartelle formato A3 per l'elemento di valutazione 2.c – proposta progettuale semplice.

b) ai fini della precedente lettera a), per “cartelle formato A4” si intendono facciate in formato ISO A4, per “cartelle formato A3” si intendono facciate in formato ISO A3; nel conteggio una “cartella formato A3” può essere surrogata da due “cartelle formato A4”; le cartelle con contenuto di testo devono essere scritte con caratteri non inferiori al corpo 10 (dieci punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per

- facciata, in ogni caso con il limite di 4.000 battute per pagina; non sono computati gli spazi, le righe in bianco, nonché le cartelle utilizzate per i sommari e le copertine;
- c) le cartelle devono essere unite in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al presente Capo 3, distintamente per sub-elementi nel caso l'elemento sia articolato e suddiviso in sub-elementi, in ogni caso con una soluzione di continuità nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi e sub-elementi di valutazione;
 - d) in merito alle formalità della documentazione:
 - d.1) tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. N di n. NN», oppure «N/NN», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. NN pagine» (dove "N" è il numero di ciascuna pagina e "NN" il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente;
 - d.2) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti gli operatori economici raggruppati;
 - e) dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o di tempo oggetto di valutazione contenuti nella busta «**Offerta economica**»; pertanto nell'offerta tecnica non devono essere contenuti importi o tempistiche in valori assoluti;
 - f) l'offerta tecnica:
 - f.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
 - f.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - f.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
 - g) all'offerta tecnica si applica la soglia di sbarramento di cui alla Parte seconda, Capo 3.3, lettera d).

4. Contenuto della seconda busta interna - «Offerta economica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica e temporale, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

4.1. Offerta di prezzo (Peso 10).

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al **punto 3.2.1) del bando di gara**, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- e) il ribasso offerto è unico e si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla formazione dell'importo posto a base di gara;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006:
 - f.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera e), punto e.2).
- g) fermo restando che il ribasso offerto è vincolante contrattualmente, al ribasso sul prezzo si applica la condizione di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera g).

4.2. Offerta di tempo (Peso 10).

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione della fornitura di cui al **punto 3.2.4) del bando di gara**, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta tempo può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui al precedente Capo 4.1, con l'unica sottoscrizione di cui allo stesso Capo 4.1;
- b) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- c) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;
- d) se l'offerta è indicata come riduzione e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di riduzione percentuale;
- e) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore;
- f) la riduzione del tempo si applica in proporzione lineare a tutte le prestazioni contrattualmente incluse nel termine massimo prevista dal bando di gara;
- g) fermo restando che la riduzione offerta è vincolante contrattualmente, all'offerta di tempo si applica la condizione di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera h).

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

5.1. Avvalimento.

In applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 del Capo 2, lettera i), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento è ammesso per tutti i requisiti economico finanziari di cui al **punto 4.3.2) del bando di gara** e tecnico organizzativi di cui al **punto 4.3.3) del bando di gara**;
- b) non è ammesso l'avvalimento delle forniture svolte e utilizzate al fine dell'elemento tecnico «Qualità delle forniture svolte» all'interno dell'offerta tecnica di cui al precedente Capo 3, numero 1;
- c) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
 - c.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
 - c.2) una o più dichiarazioni dell'operatore economico ausiliario con le quali quest'ultimo:
 - ✓ attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
 - ✓ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
 - ✓ attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
 - ✓ attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
 - c.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'operatore economico ausiliario.

5.2. ~~Sopralluogo assistito in sito.~~

~~Stante la particolarità dell'intervento in relazione alle condizioni di accessibilità dei siti e della necessità di coordinamento e di inserimento dell'intervento proposto nel contesto esistente, è imposto l'obbligo di visita di sopralluogo da parte del concorrente, ai sensi del **punto 6.3), lettera o), del bando di gara**, e del precedente Capo 2, lettera j), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:~~

- a) ~~il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A., può essere fatto anche da soggetto diverso~~

~~solo se munito di procura notarile o da un dipendente se munito di atto di delega scritto a firma del Legale Rappresentante, corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso Legale Rappresentante in corso di validità;~~

- ~~b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del Procedimento, con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera a), la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del Procedimento comunica al richiedente, con le modalità e nei termini di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera b), la data e l'ora della visita di sopralluogo;~~
- ~~c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;~~
- ~~d) in caso di raggruppamento temporaneo sia già costituito che non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati;~~
- ~~e) in caso di consorzio stabile il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo per conto del consorzio partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione, fatto salvo l'eventuale accertamento delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006;~~

6. Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico di invio:
 - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto 5.5) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:
 - b.1) il cui plico d'invio non contiene la busta interna della «**Offerta tecnica**» o la busta interna della «**Offerta economica**» oppure la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
 - b.2) la cui busta interna della «**Offerta tecnica**» oppure della «**Offerta economica**» presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - ~~b.3) omissis (versamento AVCP)~~
 - b.4) ~~che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto al precedente Capo 2, lettera j);~~
 - b.5) che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
 - b.6) la cui cauzione è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione;
- c) sono altresì esclusi prima dell'apertura delle buste interne, gli offerenti:
 - c.1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara; per gli operatori nazionali l'esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 2.1, numero 1), purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d'ufficio dei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;
 - c.2) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
 - c.3) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura

- sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
- c.4) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure che non hanno dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative:
- ✓ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;
 - ✓ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
 - ✓ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo:
- ✓ se già costituito, non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 2, lettera e), punto e.1);
 - ✓ se da costituirsi, non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera e), punto e.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 4.1, lettera e), punto e.2);
 - ✓ hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
- c.6) che, in caso di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono oppure tale consorzio incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- c.7) i cui eventuali operatori economici ausiliari incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
- d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;
 - d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal d.lgs. n. 163/2006 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207/2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - d.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs n. 163/2006, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato M al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi Capi 3 e 4 e con le seguenti precisazioni:

- a) l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b);
- b) offerte anormalmente basse: ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, sono considerate anormalmente basse le offerte che, ottengono contemporaneamente:
 - ✓ un punteggio relativo al prezzo di cui al successivo Capo 4, «Offerta di prezzo», pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 8 su 100);
 - ✓ la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 72 su 100);
- c) se ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), si applica il combinato disposto degli articoli nn. 284, 120 e 121, comma 10, del d.P.R. n. 207/2010; tuttavia, se la Stazione Appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o all'assoluta accettabilità di questi ultimi anche in relazione all'offerta tecnica, ritiene che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera b), non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;
- d) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

2. Fase iniziale di ammissione alla gara.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto 5.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini:

- a) provvede a verificare:
 - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «**Offerta tecnica**», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; inoltre, appone accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.» tenendo presente che la progressione delle lettere è continua anche se mancano talune offerte in quanto escluse;
 - a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «**Offerta economica**», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara ne dispone l'esclusione; diversamente, provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi, accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
 - b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 163/2006;
 - b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del d.lgs. n. 163/2006;
 - b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
- c) se il numero dei concorrenti ammessi non è superiore a due, provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede ai sensi della successiva lettera f);
- d) se il numero dei concorrenti ammessi è superiore a due, in presenza del pubblico, provvede a

sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della verifica dei requisiti richiesti al **punto 4.3.2) e al punto 4.3.3) del bando di gara**; quindi:

- d.1) richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso dei predetti requisiti, con le modalità di cui al Capo 9.1; in caso di mancata ottemperanza trova applicazione il Capo 9.2;
- d.2) dispone la sospensione della seduta pubblica;
- e) se tutti i concorrenti ammessi sono micro, piccole e medie imprese, il procedimento di cui alla precedente lettera d) è omesso; non è richiesta la comprova per i concorrenti sorteggiati che siano una micro, piccola o media impresa;
- f) il soggetto che presiede il seggio di gara:
 - f.1) fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura della «**Offerta tecnica**», le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo;
 - f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «**Offerta tecnica**» e della «**Offerta economica**» nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
 - f.3) da atto che le operazioni di cui apertura di cui al precedente punto f.1) saranno effettuate dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del d.lgs n. 163/2006 in seduta pubblica al solo fine di constatarne la presenza e la regolarità formale, senza alcun esame di merito o altra valutazione della stessa; successivamente la Commissione giudicatrice procederà, in seduta riservata, all'esame di merito delle offerte tecniche;
- g) in deroga a quanto previsto alla lettera a), può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter) del d.lgs. n. 163/2006;
- h) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate; in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata, provvede ai sensi della precedente lettera f), punti f.1) e f.2);
- i) se vi è un solo concorrente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del d.lgs n. 163/2006; in tal caso le operazioni di cui ai successivi Capo 3 e Capo 4 sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui alla precedente Parte prima, Capo 3 e Capo 4.

3. Apertura della busta interna «Offerta tecnica», valutazione e formazione graduatoria provvisoria.

3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica».

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del d.lgs n. 163/2006:

- a) in una seduta aperta agli offerenti, della quale è stata data notizia agli stessi offerenti ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.2), con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 1, lettera g), procede all'apertura delle buste interne «**Offerta tecnica**», al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o altri elementi identificativi, siglando o facendo siglare ad un componente della Commissione la relativa documentazione; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei alla Commissione giudicatrice ad allontanarsi dal locale;
- b) in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della «**Offerta tecnica**», all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo Capo 3.2.

3.2. Valutazione dell'Offerta tecnica.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto 2.2), numeri 1 e 2, del bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta della «**Offerta tecnica**» di cui alla Parte Prima, Capo 3.

- a) nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'offerta tecnica:

1. Qualità della professionalità desunta da 3 progetti analoghi, di cui al punto 2.2), numero 1, del bando di gara:

- 1.a. configurazione e armonia architettonica: la migliore configurazione degli arredi e la più apprezzabile armonia dello stesso sotto il profilo estetico, nonché configurazione dei contenuti

multimediali;

- 1.b. inserimento contestuale: la maggiore espressione di inserimento contestuale delle forniture proposte;
- 1.c. grado di analogia con l'intervento oggetto della prestazione: il maggior grado di analogia con l'intervento oggetto della prestazione sotto i profili dei contenuti espressi e della destinazione dei prodotti (forniture e servizi) nonché, in via subordinata, della consistenza di quest'ultimo nel senso dell'affinità con quanto oggetto della prestazione;
- 1.d. qualità dei contenuti tecnologici: le migliori soluzioni tecnologiche presenti nella fornitura, sotto i profili della qualità e dell'efficienza, delle migliori prestazioni energetiche nonché di contenuti del materiale documentale;
- 1.e. leggibilità e completezza della rappresentazione: la migliore leggibilità e la maggiore completezza della rappresentazione documentale degli elaborati presentati e la sua migliore idoneità alla comprensione dei contenuti del medesimo;

2. Modalità di svolgimento delle prestazioni, di cui al punto 2.2), numero 2, del bando di gara:

- 2.a. adeguatezza delle attività da svolgere e relativi metodi adottati: le attività da svolgere e i metodi adottati per la loro attuazione che siano maggiormente adeguate al più soddisfacente svolgimento del servizio;
 - 2.b. adeguatezza dei processi, delle risorse umane e strumentali da utilizzare e della documentazione da produrre: i processi che si intendono mettere in atto, con le risorse umane (in termini qualitativi e quantitativi di natura professionale) e le risorse strumentali, che si intendono utilizzare per un più efficiente svolgimento del servizio nonché la più adeguata e completa documentazione da produrre al fine di garantire la migliore esecuzione del servizio;
 - 2.c. proposta semplice composta da una relazione illustrativa costituita da non più di 5 (cinque) cartelle di formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, e non più di 2 (due) schede formato A3, oppure 4 (quattro) schede formato A4, o un numero di schede intermedio a parità di superficie complessiva, per la rappresentazione sintetica di una proposta dell'intervento oggetto della fornitura, eventualmente integrata da rendering o altre rappresentazioni che l'offerente ritenga utili per illustrare la proposta, compatibile con l'importo dell'intervento stimato al **punto 3.2.1 del bando di gara**, con il progetto esecutivo già predisposto e disponibile presso la Stazione appaltante a tale scopo:
 - la proposta dovrà tener conto degli aspetti del contorno e dei vincoli oggettivi di natura diversa;
 - la proposta deve essere sottoscritta dal concorrente e, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti gli operatori economici che intendono raggrupparsi.
 - 2.d. tecniche per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento: le modalità per il superamento degli ostacoli al perseguimento degli obiettivi dell'intervento, dell'efficienza costruttiva ed energetica, degli eventuali accorgimenti per l'economicità dell'intervento senza degradazione della sua adeguatezza;
 - 2.e. proposte migliorative: i più efficienti e più semplici sistemi adottati per il rendere, compatibilmente con le esigenze manifestate dalla Stazione appaltante, l'intervento il più funzionale possibile per l'utenza;
- b) ai fini dei giudizi di cui alla precedente lettera a), non sono considerati le attività, le risorse, la documentazione o gli altri aspetti proposti che siano mere ripetizioni di obblighi legislativi o regolamentari; non sono altresì considerati le attività, le risorse, la documentazione o gli altri aspetti proposti che siano ridondanti, sproporzionati o palesemente eccedenti quanto necessario all'espletamento del servizio in relazione alle modalità di svolgimento delle prestazioni così come offerte;
- c) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Modesto	0,2
Assente o irrilevante	0,0

- d) l'attribuzione dei punteggi avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3,

utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;

- e) limitatamente all'elemento 1 (Qualità della professionalità desunta da forniture analoghe) l'attribuzione dei punteggi ai sub-elementi avviene cumulativamente prendendo in esame e considerazione complessivamente tutti le forniture presentate in unica soluzione;
- f) per ciascun sub-elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun sub-elemento (i), variabile da zero a uno;
P_i	è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari al sub-elemento dell'offerta in esame;
P_{max}	è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari al sub-elemento tra tutte le offerte;

Tale coefficiente $V(a)_i$ è moltiplicato per il peso attribuito al sub-elemento al fine della attribuzione del punteggio.

- g) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera attribuito all'elemento, come segue:

$K_a = A_i / A_{max}$ e $K_b = B_i / B_{max}$	
dove:	
K_a e K_b	sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti all'offerta in esame, in relazione rispettivamente all'elemento 1 e all'elemento 2;
A_i e B_i	sono le somme dei punteggi attribuiti ai singoli-sub elementi che compongono relazione rispettivamente all'elemento 1 e all'elemento 2, dell'offerta in esame;
A_{max} e B_{max}	sono i punteggi massimi, riferiti all'offerta tecnica migliore, in relazione rispettivamente all'elemento 1 e all'elemento 2.

3.3. Formazione della graduatoria relativa all'Offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procede:

- a) all'attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell'offerta tecnica moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto al **punto 2.2), del bando di gara** in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- b) all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche, limitatamente agli elementi delle stesse offerte tecniche, e alla loro somma, formulando una graduatoria provvisoria limitatamente alle offerte tecniche, come segue:

$P_i = K_a_i * Peso_a + K_b_i * Peso_b$	
dove:	
P_i	è il punteggio attribuito all'offerta in esame, somma dei prodotti tra i coefficienti di ciascuno dei due elementi dell'offerta tecnica e i relativi pesi previsti dal bando;
K_a_i e K_b_i	sono i coefficienti di ciascuno dei due elementi dell'offerta tecnica;
$Peso_a$ e $Peso_b$	sono i pesi attribuiti dal bando a ciascuno dei due elementi dell'offerta tecnica;

- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale;

4. Apertura della busta interna «Offerta economica», valutazione e formazione graduatoria finale.

4.1. Apertura della busta interna «Offerta economica».

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.3, lettera c), relativa alle offerte tecniche, constatata l'integrità delle buste interne della «Offerta economica» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente;
- d) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse;
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo Capo 6;

4.2. Valutazione dell'Offerta economica e temporale.

In applicazione del punto **6.3), lettera f), del bando di gara**, all'offerta economica è attribuito il **coefficiente di rettifica «X»** nella misura di 0,90.

La valutazione dell'offerta economica e temporale di cui al **punto 2.2), numeri 3 e 4, del bando di gara**, in base alle offerte di ribasso e di riduzione (contenute nella busta della «**Offerta economica**»), avviene attribuendo i relativi coefficienti:

- a) al ribasso percentuale sul prezzo di cui alla precedente Parte Prima, Capo 4.1:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione Appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie, corretto con il **coefficiente di rettifica «X»** nella misura di 0,90 ;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando le seguenti formule:

per $A_i \leq A_{soglia}$	$C_i = X * A_i / A_{soglia}$
per $A_i > A_{soglia}$	$C_i = X * + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$
dove:	
C_i	è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
A_i	è il ribasso offerto dal singolo concorrente;
A_{soglia}	è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi sul prezzo) dei concorrenti;
A_{max}	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;

Tale coefficiente C_i è moltiplicato per il peso attribuito all'elemento al fine della attribuzione del punteggio.

- b) alla riduzione percentuale sul tempo di cui alla precedente Parte Prima, Capo 4.2:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta media tra tutte quelle presentate nonché alle offerte superiori alla predetta media (ininfluenza delle riduzioni superiori alla media);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte inferiori alla predetta media, applicando la seguente formula:

per $T_i < T_{med}$ allora $D_i = T_i / T_{med}$	per $T_i \geq T_{med}$ allora $D_i = 1,00$
dove:	
D_i	è il coefficiente del riduzione offerta dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
T_i	è la riduzione percentuale offerta dal singolo concorrente;
T_{med}	è la riduzione percentuale media tra tutte le offerte presentate.

Tale coefficiente D_i è moltiplicato per il peso attribuito all'elemento al fine della attribuzione del punteggio.

4.3. Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria finale.

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) all'attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) di cui al **punto 2.2) del bando di gara** in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- b) alla formazione della graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$P_{tot} = K_a * P_a + K_b * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d$	
dove:	
P_{tot}	è l'indice di valutazione dell'offerta in esame (punteggio totale in graduatoria);
K_a, K_b, C_i, D_i	sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti agli elementi dell'offerta del concorrente in esame;

$P_a P_b P_c P_d$	sono i pesi di ciascuno degli elementi di valutazione, indicati al punto 2.2) del bando di gara;
-------------------	---

- c) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- d) se ricorrono le condizioni di cui alla precedente Capo 1, lettera b), la Commissione giudicatrice:
 - d.1) sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo;
 - d.2) nello stesso caso archivia in luogo protetto le buste interne della «**Offerta tecnica**» e della «**Offerta economica**» nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del Presidente di Gara;
 - d.3) rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi del successivo Capo 10;
- e) se non ricorrono le condizioni di cui alla precedente Capo 1, lettera b), proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta;
- f) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, dispone l'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- g) dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

5. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del d.lgs. n. 163/2006;
- b) sono verbalizzate, altresì, le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto 5.8.3) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 10 avviene in seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.

6. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta tecnica**», le offerte:
 - a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, non sottoscritte da tutti gli operatori economici;
 - a.2) in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - a.3) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3, individua come prescrittive;
 - a.4) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o l'offerta di tempo;
 - a.5) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - a.6) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione anche ad uno solo dei sub-elementi di valutazione;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta economica**», le offerte:
 - b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati;
 - b.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione Appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che recano l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere;
 - b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione Appaltante;
 - b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera e), punto e.2);
 - b.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 4.1, lettera e);
- c) sono comunque escluse le offerte:
 - c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, che per

- qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
- c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione Appaltante;
- c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal d.lgs n. 163/2006 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207/2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
- c.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione Appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
 - a.3) alla comprova, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, con le modalità di cui al successivo Capo 9, del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al **punto 4.3.2) e al punto 4.3.3) del bando di gara**; relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio ai sensi del precedente Capo 2, lettera d); se il concorrente che segue in graduatoria è una micro, piccola o media impresa, per lo stesso la comprova dei requisiti è omessa;
- b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione Appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
 - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, limitatamente agli operatori economici con dipendenti o a soci di società non iscritti a casse di previdenza professionali autonome;
 - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006;
 - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione Appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto 4.3.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del d.lgs. n. 163/2006 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento;
- f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, con riferimento all'elemento di cui al **punto 2.2), numero 2, del bando**, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il contratto disciplinare di incarico; i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e il corrispettivo del servizio non terrà conto di eventuali prestazioni maggiori, diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario;
- g) il ribasso sul prezzo offerto dall'aggiudicatario di cui alla Parte prima, Capo 4.1, si applica nella stessa misura a tutte le prestazioni parziali come previste dal contratto disciplinare di incarico;

h) la riduzione sul tempo offerta dall'aggiudicatario di cui alla Parte prima, Capo 4.2, si applica in forma proporzionale a tutte le prestazioni parziali come previste dal contratto disciplinare di incarico.

8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
- a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) fornire l'attestazione di regolarità contributiva;
 - a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
 - a.4) depositare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del d.lgs. n. 163/2006 per un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, eventualmente incrementato ai sensi del citato articolo 113, comma 1, con le caratteristiche di cui alla precedente Parte prima, Capo 2, lettera l);
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la stipula del contratto se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
 - ✓ attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
 - ✓ relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - ✓ di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b.2) in caso di aggiudicatario organizzato in forma societaria o consortile: i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - b.3) limitatamente agli operatori economici con dipendenti o a soci di società non iscritti a casse di previdenza professionali autonome, i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - ✓ il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - ✓ la classe dimensionale in termini di addetti;
 - ✓ per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - ✓ per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
 - b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008. Se l'aggiudicatario occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- c) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante;
- d) nel caso di cui alla precedente lettera c), la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

9. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

9.1. Documentazione da presentare a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

La documentazione da presentare a comprova dei requisiti di cui alla Parte prima, Capo 2.2 e Capo 2.3, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. n. 163/2006, è la seguente:

- a) la documentazione relativa ai requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti al **punto 4.3.2) del bando di gara** (fatturato in forniture), è costituita:
 - a.1) per i concorrenti in forma societaria, da copia dei bilanci accompagnati dalla dichiarazione o nota di deposito, con le relative note integrative;
 - a.2) per i concorrenti in forma diversa da quella societaria, da copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e ai fini I.V.A. accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio;
 - a.3) registri dei corrispettivi, delle fatture ai fini I.V.A., per l'annualità per la quale non sia ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio o per la presentazione delle dichiarazioni annuali;
 - a.4) altra documentazione probatoria indicata dalla Stazione appaltante nella lettera di richiesta;
- b) la documentazione relativa ai requisiti di capacità tecnica richiesti al **punto 4.3.3), lettera b), del bando di gara** (interventi per i quali sono state svolte le forniture/servizi) per un numero di interventi tra quelli dichiarati dai concorrenti, sufficiente al raggiungimento dei requisiti prescritti, è costituita dalle dichiarazioni dei committenti, dai provvedimenti autorizzativi degli interventi, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, dalle fatture di liquidazione, dagli eventuali certificati di collaudo o di regolare esecuzione, dalla documentazione contabile dei lavori, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):
 - b.1) la descrizione dell'intervento;
 - b.2) il periodo temporale di svolgimento della forniture/servizio (inizio e ultimazione);
 - b.3) gli importi delle forniture e dei servizi (distinti e separati);

9.2. Mancata comprova dei requisiti.

- a) quando la prova di cui al precedente Capo 9.1 non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione Appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo la documentazione deve riguardare tutti i soggetti raggruppati; l'esclusione di un operatore economico raggruppato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;
- c) in caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio e i consorziati che concorrono ai requisiti del consorzio nonché ai consorziati indicati per l'esecuzione del servizio se diversi;
- d) in caso di avvalimento la documentazione deve riguardare anche l'operatore economico ausiliario; la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente, anche qualora lo stesso concorrente abbia correttamente dimostrato il possesso dei propri requisiti.

10. Verifica delle offerte anormalmente basse: quando ricorre una delle condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera c), le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle prestazioni singole o elementari, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto dell'offerta;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati.

10.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: la verifica avviene, in seduta riservata:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione Appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 10.2;

- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione Appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione Appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione Appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

10.2. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione Appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di esecuzione del servizio;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i servizi;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se le prestazioni sono soggette al divieto di subappalto di cui all'articolo 91, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006;
 - b.2) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto se i prezzi praticati dal subappaltatore sono incompatibili con l'offerta presentata, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;
 - b.3) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse al servizio;
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) che, in relazione all'utile, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche prestazioni per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.3) ai materiali di consumo: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.4) alle apparecchiature hardware e software e alle altre attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.5) ai costi di trasporti e delle trasferte;
 - d.6) spese generali e costi indiretti: la percentuale di spese generali deve essere motivata

esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ direzione centrale dell'operatore economico;
- ✓ gestione e direzione del servizio;
- ✓ eventuali consulenze, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
- ✓ personale impiegatizio e tecnico di commessa;
- ✓ eventuale trasporto, vitto e alloggio del personale;
- ✓ imposte e tasse;
- ✓ oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli acconti;
- ✓ premi assicurativi e adempimenti analoghi;
- ✓ consumi di energia, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno di altri costi;
- ✓ ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.7) utile d'impresa;

e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:

- e.1) non sono ammesse in alcun caso in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- e.2) possono riguardare il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza;
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti agli eventuali operatori economici ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
 - a.4) ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto d.lgs. n. 163/2006, dal d.P.R. n. 207 del 2010 o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del d.lgs. n. 163/2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del d.lgs. n. 163/2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del d.lgs. n. 163/2006; in caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio di cui al **5.3) del bando di gara**, al Responsabile del Procedimento di cui al **punto 6.5) dello stesso bando di gara**, ai seguenti recapiti:

Telefono:	0784 6272 23/22	Fax:	0784 629293
e-mail ordinaria:	tecnico.aritzo@gmail.com		
e-mail certificata (PEC):	protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it		

all'indirizzo di cui alla Parte prima, Capo 1, lettera a)

- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione Appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 6 (sei) giorni feriali;
- d) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con i modelli delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet:
<http://www.comune.aritzo.nu.it>

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:**
- a.1) tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
 - a.2) ai sensi dell'articolo 66, commi 8, 9 e 10, del d.lgs. n. 163/2006, negli atti della presente procedura, ovunque ricorra l'espressione "data di pubblicazione del bando" si intende la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 140, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 163/2006, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159/2011:
- ✓ sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - ✓ l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - ✓ l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
 - ✓ se l'offerta dell'operatore economico supplente ricade in una delle condizioni di cui alla Parte seconda, Capo 1, lettera b), prima dell'affidamento la Stazione Appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni del supplente ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 10;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del d.lgs. n. 163/2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Ing. Massimo Dessanai;
 - d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del d.lgs. n. 196/2003;
 - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del d.lgs. n. 106/2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto d.lgs. n. 196/2003;
- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna sede / sezione di Cagliari con le seguenti precisazioni :
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione Appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni; il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di 30 (trenta) giorni, se le parti risiedono in altro Stato dell'Europa, o di 90 (novanta) giorni se risiedono fuori d'Europa; il termine per il deposito è aumentato di 15 (quindici) giorni, se le parti risiedono in altro Stato dell'Europa, o di 45 (quarantacinque) giorni se risiedono fuori dall'Europa;
 - e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - ✓ dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
 - ✓ dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - ✓ dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
 - e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del Procedimento

con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;

- f) **accesso agli atti**: fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del d.lgs. n. 163/2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
 - f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
 - f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- g) **norme richiamate**: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto:
- g.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - g.3) il codice civile in quanto applicabile e in quanto compatibile con la documentazione di cui alla successiva lettera h);
- h) **riserva di aggiudicazione**: la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;
- i) **divieti legali conseguenti all'aggiudicazione**: ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, all'appalto dei lavori progettati e agli eventuali subappalti o cottimi, non possono partecipare l'aggiudicatario né gli operatori economici controllati, controllanti o collegati all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né i suoi dipendenti o i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico. Qualora si verifichi una delle predetti condizioni ostative, l'aggiudicazione è revocata e trova applicazione l'articolo 2237, primo comma, del codice civile, salvo che le condizioni di incompatibilità siano rimosse entro i 10 (dieci) giorni successivi al loro verificarsi.

Aritzo, 26 Marzo 2014

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Francesco Loi

Modelli per la partecipazione:

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006)

A - dichiarazioni cumulative per gli offerenti:

B - dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006)

B.1 - dichiarazione collettiva assenza misure di prevenzione, sanzioni penali, omessa denuncia;

B.2 - dichiarazione individuale presenza misure di prevenzione, sanzioni penali, omessa denuncia;

C - di dichiarazione per ditta ausiliario:

D - modello di offerta economica.